

*Ai Presidenti degli Ordini e Collegi  
professionali delle Marche*

*Loro sedi*

Oggetto: Semplificazione procedure per la ricostruzione post-sisma.  
Deliberazioni della Giunta regionale n. 669 e n. 671 del 20 giugno 2017.

La Giunta regionale, nella seduta del 20 giugno 2017 ha approvato le allegate deliberazioni n. 669 e n. 671 concernenti, rispettivamente, la definizione delle competenze in materia di sismica e i criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali.

Con l'approvazione di tali deliberazioni si sono semplificate due importanti procedure relative alla gestione della ricostruzione post-sisma.

In particolare, con la deliberazione n. 669/2017 i cittadini che presenteranno i progetti agli uffici per la ricostruzione, potranno presentare contestualmente, negli stessi uffici, anche la documentazione relativa alla normativa antisismica, che fino a oggi andava depositata preventivamente agli uffici del genio civile. Con la deliberazione n. 671/2017, invece, sono stati introdotti nuovi criteri per la verifica di compatibilità idraulica consentendo, in caso di invarianza delle condizioni relative alla portata dell'acqua dopo gli interventi di trasformazione, di approvare immediatamente le lottizzazioni.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
dott.ssa Deborah Giraldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9

Tel . Segr. +39 071 8062349 - 0718062285 – 0718062177 Fax +39 071 8062418

Email: [segretariogenerale@regione.marche.it](mailto:segretariogenerale@regione.marche.it)

PEC: [regione.marche.protocollogiunta@emarche.it](mailto:regione.marche.protocollogiunta@emarche.it)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Modifica della delibera n. 53 del 27 gennaio 2014 concernente, LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali.

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Difesa del suolo e della costa, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente della P.F. Difesa del suolo e della costa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

**VISTO** l'articolo 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- di modificare come sotto specificato la precedente delibera n. 53 del 27 gennaio 2014 concernente "LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali;
- Al punto 4.1 del Titolo IV, è aggiunto il seguente testo:
  - o "Quanto previsto ai Titoli II e III non si applica agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della disciplina contenuta nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e in ogni caso agli interventi volti a fronteggiare la crisi sismica iniziata nel 2° semestre 2016. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano a condizione che vengano effettuate dal soggetto attuatore:
    - una valutazione di eventuali criticità idrauliche cui sono soggette le aree e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
    - una valutazione che non si determinino criticità nel reticolo idrografico ricevente i deflussi degli interventi".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca CERISCIOLI)

K12



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge regionale 23 novembre 2011 N. 22 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 - Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”.
- Legge regionale 10 aprile 2007, n. 4 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali”.
- Delibera di Giunta Regionale 27 gennaio 2014, n. 53 “LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”.

**MOTIVAZIONE**

La legge regionale 23 novembre 2011, n. 22, tratta, al capo II, l'assetto idrogeologico del territorio e dispone, tra l'altro:

- per “gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti da cui derivi una trasformazione in grado di modificare il regime idraulico” l'esecuzione di una “verifica di compatibilità idraulica” (cfr commi 1 e 2 dell'art. 10);
- la previsione di misure compensative rivolte al perseguimento “dell'invarianza idraulica” per “ogni trasformazione del suolo che provochi una variazione di permeabilità superficiale” (cfr comma 3 dell'art. 10).

Il comma 4 del medesimo articolo 10 contiene il mandato alla Giunta regionale a stabilire “criteri per la redazione della verifica di compatibilità idraulica . . . nonché le modalità operative e le indicazioni tecniche relative ai commi 2 (n.d.r. valutazione dell'ammissibilità degli interventi di trasformazione) e 3 (n.d.r. invarianza idraulica)”.

In adempimento del mandato conferito, con delibera n. 53 del 27/01/2014, la Giunta regionale ha approvato i denominati “Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”, nel seguito del presente documento individuati per brevità come “Criteri”.

I Criteri sono strutturati nel seguente modo:

- Il testo avente natura più strettamente “dispositiva”, è composto da quattro Titoli:
  - DISPOSIZIONI GENERALI
  - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
  - INVARIANZA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI
  - DISPOSIZIONI FINALI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Inoltre sui siti internet regionale, sezione dedicata alla struttura tecnica competente in materia di Difesa del suolo e sul sito dell'Autorità di bacino regionale sono disponibili ulteriori linee guida generali aventi natura esplicativa, facilitativa e chiarificatrice riguardanti:
  - LO SVILUPPO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA;
  - LO SVILUPPO DEGLI ACCORGIMENTI TECNICI PER L'INVARIANZA IDRAULICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI - ORIENTAMENTO E SCHEDE MONOGRAFICHE NELLA SCELTA DEI DISPOSITIVI IDRAULICI E PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI DISPOSITIVI;
  - LO SVILUPPO DI ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI IN AREE INONDABILI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO.

In conformità al dettato stabilito dal citato comma 4 dell'articolo 10 i Criteri prevedono, all'ultimo capoverso, del Titolo I, punto 1.4, titolato Composizione, validità ed aggiornamento: *"Il presente atto ha valore a tempo indeterminato ed è aggiornato dalla Giunta regionale con le stesse modalità di approvazione"*.

Come noto nel secondo semestre 2016 la Regione Marche è stata interessata da una crisi sismica che ha colpito in maniera diffusa la parte montana del territorio regionale ed in maniera più pesante quello delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Per affrontare gli effetti causati dal sisma è stato emesso il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" volto a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni interessate dagli eventi sismici.

La rilevante estensione del territorio interessato e la necessità di affrontare i tragici effetti del sisma ha comportato attività di tipo straordinario da parte della Regione Marche che ha tempestivamente istituito un "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016".

Inoltre, sempre con riferimento alla succitata crisi sismica, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato provvedimenti volti ad agevolare l'attività amministrativa ed operativa propria e degli enti locali e, a razionalizzare e snellire le procedure interferenti con gli interventi previsti in attuazione della legge n. 229 del 2016.

In relazione a tale fattispecie e con riferimento alla materia della difesa del suolo si citano ad esempio:

- la legge 30 dicembre 2016, n. 37 "Misure urgenti di adeguamento della Legislazione Regionale" la quale, all'articolo 9, stabilisce misure per favorire la partecipazione degli enti locali al processo di formazione degli strumenti di pianificazione in materia di dissesto idrogeologico;
- la legge 20 febbraio 2017, n. 5 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico" la quale, all'articolo 4, tratta l'Applicazione delle disposizioni del Piano stralcio di bacino per l'assetto



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

idrogeologico (PAI) agli interventi eseguiti in attuazione della citata legge n. 229 del 2016 prevedendo una omogeneizzazione delle disposizioni riguardanti i Piani di assetto Idrogeologico garantendo nel contempo il necessario livello di tutela.

Una migliore e più efficace azione in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico potrebbe essere perseguita intervenendo, con lo stesso principio posto in opera con la citata L.R. 5 del 2017, sui Criteri in oggetto la cui modifica, come evidenziato, compete alla Giunta regionale.

In particolare, restringendo il campo di applicazione ai soli interventi atti a fronteggiare la recente crisi sismica si potrebbe prevedere:

- la non applicabilità delle previsioni dei Titoli II e III dei Criteri a condizione che vengano effettuate dal soggetto attuatore la valutazione di eventuali criticità idrauliche cui è soggetta l'area e la valutazione che non si determinino criticità nel reticolo idrografico ricevente i deflussi degli interventi.

In tal modo si garantirebbe la necessaria rapidità dell'azione amministrativa richiesta dal contingente carattere di emergenza senza diminuzione delle cautele e del livello di tutela previsto dai Criteri.

Gli effetti, ad integrazione approvata, sarebbero subito percepibili nelle procedure in corso per la individuazione delle aree per le Soluzioni Abitative d'Emergenza (SAE) e per lo stoccaggio delle macerie e, successivamente, lo saranno per le altre tipologie di interventi che saranno avviate per finalità sempre connesse al recente sisma.

Si considera inoltre che il soggetto attuatore competente alle suddette valutazioni riferite ad eventuali criticità idrauliche, quando non coincidente con strutture regionali, risulta essere di natura pubblica nella quasi totalità dei casi residuali e comunque operante nel rispetto di specifici criteri fissati dalla regione stessa. Ciò pertanto consentirebbe di conservare il necessario livello di indirizzo, controllo e verifica.

In analogia a quanto avvenuto in occasione della più volte citata DGR 53/2004 si considera che l'atto ha effetti sulle discipline dell'urbanistica e dell'edilizia, rientranti tra le funzioni esercitate dagli enti locali, e pertanto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della L. R. 10 aprile 2007, n. 4, in quanto riferito ad un atto di programmazione e connotato dal fatto di incidere sulle funzioni degli enti locali.

Pertanto, con delibera n. 305 del 3/4/2017, la Giunta Regionale ha disposto la trasmissione al Consiglio delle autonomie locali (CAL) dello schema di delibera avente ad oggetto: "Modifica della delibera n. 53 del 27 gennaio 2014, concernente, LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali".

Il CAL, cui la delibera n. 305/2017 è stata trasmessa con nota prot. 310092 del 6 aprile 2017, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12 della L.R. n. 4/2007.

MZ



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pertanto, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 12, si può prescindere dal parere stesso.

**ESITO DELL'ISTRUTTORIA**

Per tutti i motivi elencati e per le considerazioni svolte, si propone quindi l'adozione di apposito atto che:

- modifichi come sotto specificato la precedente delibera n. 53 del 27 gennaio 2014 concernente "LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali;
- Al punto 4.1 del Titolo IV, è aggiunto il seguente testo:
  - o *Quanto previsto ai Titoli II e III non si applica agli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione della disciplina contenuta nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e in ogni caso agli interventi volti a fronteggiare la crisi sismica iniziata nel 2<sup>a</sup> semestre 2016.*

*Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano a condizione che vengano effettuate dal soggetto attuatore:*

- *una valutazione di eventuali criticità idrauliche cui sono soggette le aree e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;*
- *una valutazione che non si determinino criticità nel reticolo idrografico ricevente i deflussi degli interventi.*

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Marcello PRINCIPI)  
*Marcello Principi*

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE  
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare, alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

(Marcello PRINCIPI)  
*Marcello Principi*

*ML*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Nardo GOFFI)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Deborah GIRALDI)







DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: articolo 3 legge regionale n. 20 del 2001, articolo 8, comma 3, del DL 189/2016 convertita con modificazioni dalla l. 229 del 2016 e s.m.i. – Definizione competenze in materia di sismica. Parziale modifica della D.G.R. n. 1491 del 2016 e della D.G.R. n. 371 del 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio e del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un onere a carico del bilancio regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- Di attribuire la competenza in materia di rischio sismico, e segnatamente dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili, anche ad uso produttivo, ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, contestualmente modificando, mediante la sottrazione della medesima competenza, la declaratoria delle Posizioni di Funzione Tutela del territorio dei cinque presidi territoriali provinciali;
- Di modificare, per l'effetto:
  - a) la deliberazione n. 1491/2016, relativamente alle declaratorie delle competenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e delle Posizioni di Funzione Attività Tecniche per la Ricostruzione delle Aree di Macerata e Ancona e delle Aree di Fermo e Ascoli Piceno prevedendo che tali strutture territoriali in relazione alla materia del rischio sismico effettivo, in relazione agli interventi della ricostruzione, le attività di controllo previste dalla normativa antisismica;
  - b) la deliberazione n. 371/2017, relativamente alle declaratorie delle competenze del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio e in particolare delle Posizioni di Funzione Tutela del territorio di Pesaro Urbino, di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno nonché della Posizione di Funzione Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, le quali continueranno ad effettuare le attività di controllo previste dalla normativa antisismica solo sulle costruzioni diverse da quelle interessate alla ricostruzione;
- Di stabilire, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione che, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili, anche ad uso produttivo, danneggiati dal sisma, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nell'iter istruttorio di concessione del contributo, effettui sistematicamente e dunque in relazione ad ogni istanza, il controllo sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni in zone sismiche;
- Di prevedere che le determinazioni contenute nella presente deliberazione sono adottate nelle more della definizione del processo di formazione della legge sulla semplificazione anno 2017 e che potranno essere oggetto di modificazione in relazione al suo contenuto;
- Di stabilire infine che le denunce di cui all'art. 17 della L. n. 64 del 1974 già presentate alle Posizioni di Funzio-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ne Tutela del Territorio di Pesaro Urbino, di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno nonché alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, inerenti immobili interessati agli interventi della ricostruzione, vanno trasmesse alle competenti sedi territoriali dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 e s.m.i. prevede che "In deroga agli artt. 6, 10, 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino...".

Di particolare rilievo è la deroga agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380 del 2001 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

L'articolo 93 stabilisce, in particolare, che nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

L'art. 94 dispone poi che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

Nell'ambito dell'ordinamento regionale la materia è disciplinata dalla legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 recante "Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche" la quale definisce le modalità per il controllo sulle costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture da eseguire nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

In particolare all'articolo 2 prevede che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'art. 17 della L. n. 64 del 1974.

All'articolo 3 stabilisce che, fermo restando l'obbligo della concessione o della autorizzazione edilizia secondo la legislazione urbanistica vigente, nelle zone sismiche del territorio regionale per l'inizio dei lavori relativi a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e riparazioni riguardanti le strutture non è richiesta l'autorizzazione dell'ufficio regionale territorialmente competente.

L'articolo 3 bis dispone poi che l'ufficio regionale competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa vigente in materia, secondo il metodo a campione.

Nell'attuale assetto organizzativo tale competenza (DGR n. 371 del 10 aprile 2017) è attribuita alle Posizioni di Funzione Tutela delle acque e tutela del territorio, nell'ambito del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio, dei cinque presidi territoriali corrispondenti alle cinque province marchigiane.

In conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016 e dell'entrata in vigore della normativa speciale in materia, segnatamente il decreto legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni nella legge n. 229 del 2016 e s.m.i. è stata introdotta un'espressa deroga alla normativa nazionale in materia e segnatamente agli articoli 93 e 94 del DPR 380/2001 e, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legge, sono state definite con Ordinanze del Commissario Straordinario alla ricostruzione, tra le altre, misure per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abilitativa e ad uso produttivo.

3



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In tale contesto, e segnatamente con le ordinanze del C.S.R. n. 4/2016, n. 13/2016 e n. 19/2017 nell'ambito della documentazione da presentare a corredo della domanda di contributo rispettivamente per: interventi di riparazione per danni lievi c.d. "ricostruzione leggera", interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di immobili gravemente danneggiati o distrutti c.d. "ricostruzione pesante", nonché interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati, è stato prescritto il deposito del progetto degli interventi che si intendono eseguire.

La domanda di concessione del contributo, corredata degli elaborati prescritti dalla singole ordinanze precitate costituisce, come espressamente previsto dalle ordinanze commissariali precitate, deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per costruzioni in zona sismica.

L'iter al riguardo definito è il seguente: la domanda è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione che ne cura l'istruttoria, definisce l'istanza mediante gli atti di concessione del contributo e ne accerta l'esecuzione anche intervenendo, in ipotesi di inadempimento o adempimento parziale, alla revoca dello stesso contributo. La definizione dell'istanza comporta necessariamente la verifica di tutta la documentazione presentata per il rispetto della normativa vigente in materia sotto il profilo urbanistico nonché sotto il profilo della sismica.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione nell'ambito dell'iter istruttorio delle domande di concessione dei contributi verifica dunque, sia sotto il profilo formale che sostanziale, la completezza della documentazione e in ordine a tale completezza nonché alla conformità alle normative vigenti autorizza il contributo per l'intervento.

Appare dunque necessario adottare misure organizzative che garantiscano la semplificazione procedimentale e la piena aderenza all'iter istruttorio definito nella normativa della ricostruzione.

In tale materia la competenza è della Giunta regionale, la quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 20/2001, nell'ambito dei principi in materia di organizzazione, assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della stessa legge, tra le quali insiste: la funzionalità dell'azione amministrativa e la flessibilità delle forme organizzative nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, l'unitarietà di conduzione e l'integrazione funzionale delle strutture organizzative nonché la responsabilità del conseguimento dei risultati nell'interesse dei cittadini e della comunità regionale.

In particolare, poiché è l'Ufficio speciale che, per gli interventi di ricostruzione, di ristrutturazione e di riparazione di immobili ubicati nei territori colpiti dal sisma, riceve, in allegato alle istanze di contributo, la documentazione relativa al progetto degli interventi da eseguire e che tale documentazione costituisce deposito del progetto strutturale o richiesta di autorizzazione sismica preventiva va evitata una sovrapposizione di competenze correlate all'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 33/1984.

Va rimosso in buona sostanza l'obbligo di presentazione da parte del privato o del professionista, prima dell'inizio dei lavori, della denuncia di cui all'art. 17 della L. n. 64 del 1974 alle strutture territorialmente competenti della Giunta regionale.

Si propone pertanto di attribuire la competenza in materia di rischio sismico e segnatamente dei controlli sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica, relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili anche ad uso produttivo ubicati nei territori colpiti dal sisma, alle sedi territoriali tecniche dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, contestualmente modificando, mediante la sottrazione della medesima competenza, la declaratoria delle Posizioni di Funzione Tutela del territorio dei cinque presidi territoriali provinciali.

Vanno pertanto e rispettivamente modificate le declaratorie delle competenze dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e in particolare delle Posizioni di Funzione Attività Tecniche per la Ricostruzione delle Aree di Macerata e Ancona e delle Aree di Fermo e Ascoli Piceno prevedendo che tali strutture in relazione alla materia del rischio sismico effettivo, in relazione agli interventi della ricostruzione, le attività di controllo previste dalla normativa antisismica.

La stessa competenza va sottratta al Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio e in particolare alle Posizioni di Funzione Tutela del territorio di Pesaro Urbino, di Macerata, di Fermo e di Ascoli Piceno nonché alla Posizione di Funzione Tutela delle acque e Tutela del territorio di Ancona, le quali continueranno ad effettuare le attività di controllo sulle costruzioni previste dalla normativa antisismica diverse da quelle relative alla ricostruzione.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono pertanto modificate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491/2016 e n. 371 del 2017.

Ai fini dell'esercizio di tale attività di controllo da parte dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, va poi definito il contenuto delle relative attività tenendo conto della normativa da applicare in materia.

In particolare, va tenuto conto delle previsioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, delle pronunce della Corte Costituzionale che affermano che la materia del "governo del territorio", per i profili concernenti "la tutela dell'incolumità pubblica" costituisce potestà legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato di fissare i principi fondamentali (tra le tante, si citano le sentenze n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006) e delle disposizioni contenute nella normativa della ricostruzione (decreto legge n. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni nonché ordinanze del Commissario Straordinario tutte citate).

Si propone conseguentemente, come modalità speditiva endoprocedimentale, che relativamente agli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione con adeguamento sismico degli immobili, anche ad uso produttivo, danneggiati dal sisma, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, nell'iter istruttorio di concessione del contributo, effettui sistematicamente e dunque in relazione ad ogni istanza, il controllo sotto il profilo del rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni in zone sismiche.

Il controllo del progetto strutturale depositato a corredo della domanda di contributo quale suo elemento sostanziale deve avvenire verificando sia la completezza della documentazione presentata, che il livello di adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte (rispetto alle norme tecniche vigenti) e la congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali.

Tale modalità di controllo delinea un vero e proprio controllo di merito, in relazione alla capacità delle opere di sopportare le azioni sismiche, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Tale controllo sistematico sebbene non costituisce formalmente una autorizzazione, per essere anche preventivo alla concessione del contributo, di fatto viene a sostanziarsi come provvedimento autorizzatorio.

Della presente deliberazione è stata data informativa alle organizzazioni sindacali ed alla RSU del comparto Regioni ed Autonomie Locali della Giunta regionale.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento

(Daniela Del Bello)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

I sottoscritti propongono alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in ordine alla quale esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014.

Il dirigente

(Nardo Goffi)

Il direttore

(Cesare Spuri)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine ed è priva di allegati.

Il segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)

3